

N. 18342 di Rep.

N. 12985 di Racc.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

15 aprile 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta.

In Cremona, presso la sede della fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona in via Palestro n. 36.

Avanti a me avv. Vera Tagliaferri, Notaio in Crema, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, è personalmente comparso il signor:

- MACCONI CESARE, nato a Cremona il giorno 4 maggio 1952, domiciliato per la carica a Cremona, via Palestro n. 36, Codice Fiscale MCC CSR 52E04 D150U, il quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS"

fondazione di diritto italiano, con sede in Cremona, via Palestro n. 36, codice fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Cremona 93038460197, REA 163456 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 1412.

Detto signore, **cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo,**

premette

che si è riunito per oggi, in questo luogo ed ora, a' sensi di legge e dello statuto della fondazione il consiglio di amministrazione della fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- iscrizione della Fondazione presso il RUNTS con conseguente proposta di approvazione del nuovo statuto.

Ciò premesso

richiede a me Notaio di far constare col presente atto dello svolgimento del consiglio di amministrazione per la trattazione di quanto previsto all'ordine del giorno e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che il consiglio di amministrazione si svolge come segue:

assume la presidenza esso Comparsente, il quale consenziente il consiglio come riunitosi chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che fa constare e dichiara che il presente Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, essendo presente esso comparsente, Presidente della Fondazione, ed essendo presenti i seguenti consiglieri signori MACCONI CESARE (Presidente), GARDINAZZI MARIA, FERRARI ETTORE GIOVANNI, DON MASCARETTI ANTONIO MARIO, POLENGHI DANIELA, VERDI FRANCO, GARAVELLI ANNA, TOLOMINI ANDREA e SUPERTI LAURA.

Sono presenti inoltre per il Collegio dei Probiviri il signor REBECCHI RENZO e per i Revisori dei Conti il signor GAMBA ANDREA.

Il Presidente dichiara il consiglio di amministrazione della fondazione idoneo a deliberare sui punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 7 (sette) dello Statuto.

Il Presidente illustra come la precedente delibera di approvazione dello statuto (approvata con verbale stipulato in data 20 ottobre 2020, nn. 11884/8148 di mio

REGISTRATO A
CREMONA

il 16 aprile 2025

al n. 4872 serie 1T

repertorio, registrato a Cremona il 29 ottobre 2020 al n. 11668, serie 1T) fosse inidonea all'iscrizione al RUNTS dal momento che tale registro non era ancora operativo ed è inidonea attualmente essendo ormai decorsi i termini previsti dalla legge fra la delibera e la iscrizione. Pertanto è necessario rinnovare la volontà dell'iscrizione, con uno Statuto adeguato a detta iscrizione.

Il Presidente illustra come la modifica dello statuto approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2020 non ha acquisito efficacia in quanto il RUNTS non era ancora operativo e la Fondazione non ha proceduto all'iscrizione e pertanto la Fondazione stessa ha continuato ad operare secondo lo statuto previgente, mantenendo la qualifica di ONLUS.

Prende la parola il Presidente che, con il consenso unanime degli intervenuti, illustra ai consiglieri come sia ormai necessario ottenere la registrazione della Fondazione presso l'apposita sezione del RUNTS e per tale fine avere lo statuto perfettamente allineato a tale scopo. Sottopone, pertanto, ai consiglieri il nuovo testo, allineato alle prescrizioni normativa, che si compone di 18 articoli.

Il Presidente, infine, dichiara che la fondazione è tutt'ora associata all'associazione Assifero - Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici, come da comunicazione allegata al presente atto **sotto la lettera "A"**.

Esaurita la fase di discussione, con voto unanime dei presenti, il consiglio di amministrazione

DELIBERA

1.) di adottare un nuovo testo di statuto sociale che si compone di 18 (diciotto) articoli e che i consiglieri dichiarano di ben conoscere per averne in precedenza avuto copia, al presente verbale si allega **sotto la lettera "B"**;

2.) di procedere, a seguito di quanto deliberato al punto 1. che precede, ad iscrivere la Fondazione presso la sezione enti filantropici del RUNTS.

Esaurita la fase deliberativa, il Consiglio di Amministrazione delega il signor MACCONI CESARE a curare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la presente delibera e a darvi esecuzione.

L'organo amministrativo viene delegato ad accettare ed introdurre nel presente atto ed allegato statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'Autorità competente.

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della Fondazione. Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore sedici e minuti trentacinque.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparente che approvandolo e confermandolo lo firma con me Notaio, in calce e a margine, omessa la lettura di quanto allegato per espressa volontà del Comparente stesso, alle ore sedici e minuti trentasei.

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me notaio a mano.

Consta di due fogli scritti per intere quattro pagine e la quinta sin qui.

F.to CESARE MACCONI

F.to VERA TAGLIAFERRI NOTAIO

ACQUARO "A" AL'ADD U. 18362/11385 DI MRP



Io sottoscritta Stefania Mancini, nata a Roma il 08.04.1964, codice fiscale MNCSFN64D48H501T, in qualità di legale rappresentante di Assifero – Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici, con sede in Roma, via Flaminia, 53, codice fiscale 97308760582

DICHIARO

che la fondazione/ente filantropico Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Ente Filantropico aderisce ad Assifero.

Roma, 14/05/2024

In fede

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Stefania Mancini.A handwritten signature in black ink, likely belonging to Stefania Mancini.A handwritten signature in black ink, likely belonging to Stefania Mancini, next to a circular stamp. The stamp contains the text 'GIULIANO NOTARIO IN CREMA' and 'VERA TAGLIAFERRI'.

Allegato [B] all'atto n. [18362/10585] di rep.
STATUTO
della
FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Preambolo

La Fondazione di Comunità di Cremona, costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo, opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio di Cremona.

Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema cremonese.

Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita una fondazione denominata

“Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Ente Filantropico”
(di seguito la “Fondazione”).

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione si è attribuita un logo raffigurante un “semicerchio, di colore verde, composto da persone che si tengono per mano, (simboleggiando la solidarietà), sopra la dicitura: Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Ente Filantropico”.

La Fondazione si è attribuita un motto: “DONARE PER CRESCERE INSIEME”, che può essere utilizzato ogniqualvolta ritenga sia utile esplicitare lo spirito che anima la Fondazione stessa.

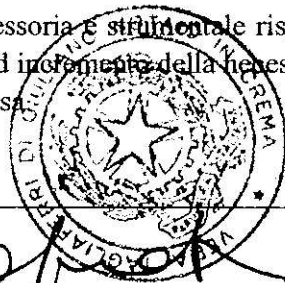
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Cremona, Via Palestro 36.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.



Caracalmaney

Vicetpho

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della provincia di Cremona.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;
- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4 **Patrimonio e risorse**

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5 **Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti**

5.1 Sono organi della Fondazione:

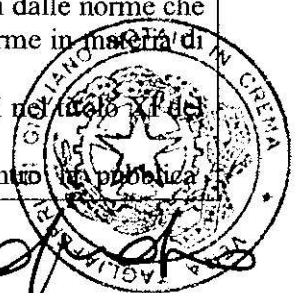
- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale
- d) l'Organo di Controllo.
- e) Il Collegio dei Probiviri

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio decreto del 16 Marzo 1942 n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica

Esacell...

Veneto...



amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;

d. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;

e. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;

f. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e nel caso del Segretario, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da 11 (undici) membri, di cui uno nominato da Fondazione Cariplo.

6.2 I restanti 10 (dieci) Consiglieri sono nominati, senza vincolo di mandato, da un Comitato di nomina, che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto dalle seguenti autorità o da loro delegati:

- Prefetto della Provincia di Cremona, che lo presiede senza diritto di voto;
- Vescovo della Diocesi di Cremona;
- Vescovo della Diocesi di Crema;
- Presidente della Provincia di Cremona;
- Sindaco del Comune di Cremona;
- Sindaco del Comune di Crema;
- Sindaco del Comune di Casalmaggiore;
- Presidente della Camera di Commercio competente per territorio;
- Presidente della Associazione Industriali della Provincia di Cremona;
- Presidente del Consiglio Notarile di Cremona e Crema;
- Portavoce del Forum del Terzo Settore – Forum Territoriale di Cremona;
- Rappresentante dell'Ente Fondatore.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per **tre** esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al **terzo** esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di **due** mandati complessivi.

Il Segretario della Fondazione attiva le procedure di nomina dei Consiglieri nei quattro mesi antecedenti ogni rispettiva scadenza. Nel caso di anticipata cessazione della carica di un Consigliere, il mandato del sostituto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere anticipatamente cessato.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere nominato dalla Fondazione Cariplo sarà la stessa Fondazione Cariplo a nominare il nuovo

consigliere.

6.5 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato di Nomina.

6.6 La carica di consigliere è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione o dal Segretario Generale.

6.7 Il Comitato di Nomina provvede alla nomina anche dell'organo di controllo e del Collegio dei Probiviri.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) redige e approva annualmente il bilancio sociale;
- g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i) conferisce incarichi professionali;
- j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- l) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- m) nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
- n) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- o) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- p) amministra il patrimonio della Fondazione;
- q) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- r) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- s) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- t) delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;
- u) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- v) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

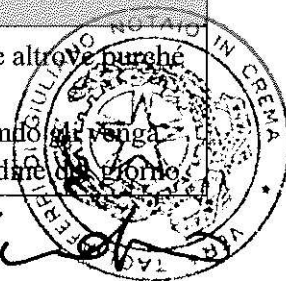
7.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo se nominato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno.



spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9

Presidente – Vice Presidente – Rappresentanza

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

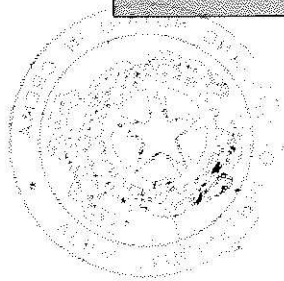
9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Segretario Generale



10.1 Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

10.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

10.4 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

10.5 L'incarico è a titolo oneroso ed il relativo rapporto di lavoro/professionale è regolato con apposito contratto.

10.6 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, dura in carica per 3 (tre) esercizi ed è sempre rieleggibile.

Articolo 11 Organo di Controllo

11.1 L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori contabili. Due revisori effettivi e un supplente sono nominati in prima istanza dal Fondatore e quindi dal Comitato di Nomina di cui al precedente articolo 6, un revisore effettivo e un revisore supplente è nominato da Fondazione Cariplo. Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il componente nominato da Fondazione Cariplo.

11.2 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di due mandati complessivi.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Cerarelli

Veneto



11.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui un membro non partecipi per più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade dalla sua carica.

11.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente statuto in quanto compatibili.

11.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12

Collegio dei Proviviri

12.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dal Comitato di Nomina di cui al precedente art. 6; esso dura in carica tre esercizi.

12.2 I Proviviri possono essere sempre riconfermati.

12.3 Il Collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

12.4 Il Collegio delibera pro bono et aequo, senza formalità di procedure, salvo sempre il principio del contraddittorio.

Articolo 13

Compensi per le cariche sociali

13.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 13.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

13.2 Al Segretario Generale può essere riconosciuto un compenso.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione di utili

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.



[Handwritten signature]

Articolo 15
Operazioni straordinarie

15. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

Articolo 16
Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17
Clausola Compromissoria

17.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

17.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

17.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

17.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

17.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

17.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 18
Norme applicabili

18. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

18.1 All'entrata in vigore del presente Statuto, gli organi in carica proseguiranno il loro mandato fino alla naturale scadenza. Nel conteggio dei mandati non si tiene conto dei mandati già espletati.

Cararellan

Vento



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo rilasciata ai sensi di legge.



Firmato digitalmente da VERA
TAGLIAFERRI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
CREMONA:80002060194